

TRIBUNALE DI PORDENONE

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'**

**Ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274
e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 c.p.**

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di giugno, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;

TRA

Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Francesco Pedoja - domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,

E

Il Comune di Zoppola (Codice Fiscale 80000950933 e P. I.V.A. 00194930939) rappresentato dal dott. Vincenzo Greco per la carica presso la residenza Comunale di Zoppola, via A. Romanò 14, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Responsabile incaricata di Posizione Organizzativa (Area Servizi alla Persona) del Suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Premesso che:

- ✓ ai sensi dell'art 168 *bis* c.p. l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova avente obbligatoriamente ad oggetto la prestazione gratuita di lavoro di pubblica utilità di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o, presso associazioni, anche internazionali, operanti in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
- ✓ a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.
- ✓ l'art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, c. 6 del citato D. Lgs, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 c.1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
- ✓ ai sensi dell'art. 165 c.p. il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
- ✓ il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.
- ✓ il Comune di Zoppola con deliberazione giuntale n. 55 del 4 maggio 2015, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.
- ✓ l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Zoppola consente che un numero massimo di 3 (TRE) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 274/2000 e dell'art. 165 del Codice Penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune consente altresì che al massimo 1 (UNO) indagato o imputato, ammesso alla messa in prova, presti presso di sé attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Zoppola specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) "*Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c. 6 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274*", ha ad oggetto le prestazioni del medesimo articolo 1.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 c.2 del citato D. Lgs., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità; ovvero, in relazione alla messa alla prova, secondo le modalità indicate nel programma di trattamento redatto dall'UEPE e approvato dal Giudice ai sensi degli artt. 464 *quater* c.p.p. – 141 *ter* disp. att. c.p.p..

Art. 3

Il Comune di Zoppola individua come referenti per le prestazioni dei condannati, di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, il Responsabile *pro tempore* dell'Area Urbanistica Edilizia Privata e Patrimonio e il Responsabile *pro tempore* dell'Area Servizi alla Persona, i quali provvederanno, ciascuno per le attività di propria competenza, pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Il Comune di Zoppola si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Zoppola si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell'indagato o dell'imputato né potrà superare le otto ore giornaliere.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico del Comune di Zoppola l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L'Ente riferirà, nel più breve tempo possibile all'UEPE, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Zoppola.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati ed all'UEPE per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali e agli Uffici dei Giudici di Pace di Pordenone e Portogruaro.

Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Zoppola
IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
- dott. Vincenzo Greco -



Per il Tribunale di Pordenone

IL PRESIDENTE
- dott. Francesco Pedoja -



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Pordenone, 6 LUG. 2015

Il Cancelliere
Luigina Gottardo

[Handwritten signature]

